

TI_GERICHTE 52.2000.33 vom 20. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.33

FR: TI_GERICHTE 52.2000.33 du 20 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.33 del 20 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 26

maggio 1999 del municipio di _____; 2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente _____ Il segretario versione _____ che con istanza 14 maggio 1999 _____ ha chiesto al municipio di _____ (in seguito municipio) il rilascio di un'autorizzazione per poter manifestare da solo, nella forma di picchetto silenzioso, il giorno mercoledì 26 maggio 1999 tra le ore 18.15 e le ore 19.15, davanti al palazzo civico di _____, in _____; che _____ ha indicato, a titolo informativo, che scopo della propria iniziativa era quello di protestare contro il rifiuto espresso dal municipio di autorizzare lo svolgimento di un presidio contro la guerra, richiesto dal Comitato contro la guerra; che con risoluzione 17 maggio 1999 il municipio ha negato il rilascio della postulata autorizzazione, rilevando l'esistenza di altre possibilità per contestare le decisioni municipali, segnatamente il ricorso al Consiglio di Stato; che con decisione 14 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da _____ contro la suddetta risoluzione municipale, argomentando che allo stesso non poteva essere riconosciuto un interesse attuale all'eventuale annullamento della stessa, in quanto, con decisione 20 maggio 1999, il municipio ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione richiesta dal Comitato contro la guerra; che con ricorso 31 gennaio 2000, _____ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocando la libertà di manifestazione garantita dall'art. 8 Costituzione cantonale, chiedendo pure che gli venga concesso un termine per esaminare la giurisprudenza citata nella decisione impugnata; che all'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato che il municipio. Considerato, in diritto che la competenza di questo tribunale è data (art. 208 LOC); che, al momento della presentazione del gravame a questo tribunale, il giorno per il quale il ricorrente aveva postulato la concessione dell'autorizzazione era già trascorso (26 maggio 1999); tuttavia si deve derogare al requisito dell'attualità dell'interesse in quanto la contestazione verte su un problema suscettibile di ripresentarsi in futuro; che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il fatto che l'evento sul quale _____ intendeva manifestare si sia risolto nel modo da lui auspicato prima della presentazione dei ricorsi all'Esecutivo cantonale e a questo tribunale, non costituisce un motivo di irricevibilità del ricorso: ognuno può liberamente scegliere, nei limiti della legalità, il tema su cui manifestare il proprio dissenso; che pertanto il gravame, tempestivo, e presentato da persona legittimata a ricorrere è ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmM e 209 lett. b LOC); esso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmM); che il termine

per la presentazione del ricorso è perentorio, cioè non prorogabile, e pertanto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione di un ulteriore termine per visionare la giurisprudenza citata dall'Esecutivo cantonale e completare il gravame, è improponibile; che l'utilizzazione del suolo pubblico per manifestazioni, riunioni o cortei rappresenta un uso accresciuto del suolo pubblico, e, in quanto tale richiede un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, in concreto il municipio (art. 107 cpv. 2 lett. c e 4 LOC), la quale è tenuta a ponderare i contrapposti interessi, rispettando i principi fondamentali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, all'adeguatezza ed alle libertà fondamentali; che le decisioni municipali relative all'autorizzazione all'uso del suolo pubblico sono censurabili da parte dell'autorità di ricorso nella misura in cui violano il diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'autorità riserva all'esecutivo cantonale; che l'autorizzazione può essere rifiutata soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli interessi generali della comunità, ossia da considerazioni aventi tratto all'ordine pubblico in senso stretto, alla tranquillità, alla sicurezza, alla salute, alla protezione della natura e del paesaggio, ecc. (DTF 91 I 326; 77 I 287), valutate rispettando in modo particolare il principio della proporzionalità. Oltre a questi beni di polizia, l'autorità può/deve considerare anche gli interessi pubblici implicati, quali la protezione del bene demaniale stesso e la salvaguardia dell'uso comune, come la possibilità di circolare, passeggiare ecc (DTF 105 Ia 94; 100 Ia 402; Grisel, op. cit. p. 556 e ss, ad 3; A. Scolari, op. cit., ad. 578 con rif.). L'autorità dovrà quindi accordare l'autorizzazione al posto di rifiutarla, laddove l'imposizione di condizioni ed oneri restrittivi può bastare ad ovviare ad eventuali inconvenienti (DTF 97 I 898); che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui beni amministrativi (in seguito RBA) del comune di _____, adottato dal Consiglio comunale il 30 gennaio 1989, l'uso dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale; l'uso di poca intensità, fra cui rientra l'organizzazione di manifestazioni, è soggetto ad un'autorizzazione (art. 6 RBA); che l'esecutivo comunale, come detto, ha negato al ricorrente l'autorizzazione, rilevando unicamente l'esistenza di altre possibilità per la contestazione di risoluzioni municipali, senza addurre alcun motivo legato alla tutela dell'ordine pubblico; che, in concreto, l'autorizzazione a manifestare in forma di picchetto silenzioso, dalle ore 18.15 alle ore 19.15 del 26 maggio 1999, davanti al palazzo civico non avrebbe pregiudicato in alcun modo l'interesse pubblico, trattandosi di un uso compatibile con la destinazione generale della piazza, peraltro chiusa al traffico motorizzato, limitato oltre che nel tempo anche nello spazio ed avente uno scopo del tutto legale; che pertanto il ricorso deve essere accolto, ma non nel senso che la risoluzione municipale debba essere annullata, bensì, a seguito della mancanza di un interesse attuale del ricorrente all'evasione dell'impugnativa, nel senso che è accertata l'illegalità del diniego dell'autorizzazione postulata dal ricorrente; Per questi motivi, visti gli art. 107 cpv. 2 lett. c, 179 cpv. 1, 208 cpv. 1, 209 LOC; 1 e ss. PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 14 gennaio 2000, n. 81, del Consiglio di Stato è annullata. 1.2. è accertata l'illegalità della decisione 26 maggio 1999 del municipio di _____; 2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria